

REGOLAMENTO

per la concessione del patrocinio e per l'uso del nome e del logo associativo di ANUPI TNPEE.

Art.1 – FINALITA'

1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio con l'uso del nome e del logo associativo da parte di ANUPI TNPEE, in riferimento ad iniziative promosse da altri soggetti, nonché l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la Professione, ai fini di salvaguardare l'immagine dell'Associazione e normare i rapporti istituzionali con soggetti esterni.

Art.2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI

1) Il patrocinio si configura come un'attestazione di riconoscimento e di adesione a iniziative proposte da terzi e ritenute meritevoli per la promozione della Professione, nonché per il valore sociale, culturale e scientifico dei temi proposti, all'interno degli ambiti di intervento dell'Associazione.

2) Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione del nome e del logo associativo su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, web, materiale divulgativo vario, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.

3) La concessione del patrocinio non impegna sul piano economico l'Associazione, né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quando specificamente indicato nella lettera di concessione del patrocinio.

Art. 3 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1) Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici o privati riconosciuti dall'Associazione per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali.

2) Per ottenere il patrocinio è necessario seguire i seguenti criteri:

- coerenza degli obiettivi dell'iniziativa con gli obiettivi professionali ed etici dell'Associazione;
- assenza di elementi che possono recare danno all'immagine dell'Associazione;
- esclusione di eventi promossi da partiti o movimenti politici e da organizzazione sindacali;
- validità e affidabilità dell'ente che richiede la concessione.

3) In riferimento a contenuti dell'evento formativo la concessione del patrocinio sarà valutata sulla base di:

- pertinenza ad aree di interesse neuro e psicomotorio e alle finalità statutarie dell'Associazione (garantita, tra l'altro, dalla presenza di soci fra i relatori, moderatori e/o presidenti di sessione);
- comprovata attualità e/o validità scientifica degli argomenti trattati;
- finalità di promozione della professione del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva.

Art.4 – INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

1) Possono essere oggetto di patrocinio:

- convegni, congressi, corsi, seminari, workshop, incontri a carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali;
- eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre);
- pubblicazioni (libri, manuali, guide, opuscoli);
- prodotti multimediali (cd, cd-rom dvd);
- siti web;
- comitati d'onore o comitati scientifici;
- organismi o enti con i quali si condividono finalità e iniziative comuni

Art.5 – RICHIESTA DEL PATROCINIO

1) Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare formale richiesta indirizzata al Presidente dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data dell'evento.

2) La richiesta viene inoltrata compilando l'Allegato 1 in ogni sua parte e deve contenere:

- il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa e del suo ente di riferimento
- il documento che presenti l'evento per cui si richiede il patrocinio
- la segnalazione di eventuali altre richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici o privati, specificando quali.

Art.6 – ATTO DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1) Il Presidente dell'Associazione, sentito il parere del Comitato Direttivo, valuta l'accoglimento della richiesta.

2) L'Associazione si riserva la possibilità di richiedere all'ente promotore dell'evento, un'ulteriore documentazione, ritenuta utile per la valutazione dell'istanza del patrocinio, nonché per la concessione di nome e logo dell'Associazione.

3) La concessione del patrocinio avviene attraverso lettera firmata da parte del Presidente dell'Associazione ANUPI TNPEE.

Art.7 – OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1) I soggetti che richiedono il patrocinio sono autorizzati a utilizzare formalmente il nome e il logo associativo e a diffondere il patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Associazione ANUPI TNPEE.

- 2) Il patrocinio è concesso unicamente per lo scopo per cui è stato richiesto.
- 3) Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Associazione, che si riserva il diritto di riesaminarne l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
- 4) Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.
- 5) L'ente che ottiene il patrocinio da parte dell'Associazione si impegna a:
 - a) invitare il Presidente dell'Associazione (il quale potrà eventualmente delegare un altro membro dell'Associazione a rappresentarlo) all'evento patrocinato perché possa presentare e rappresentare l'Associazione, sulla base delle caratteristiche dell'iniziativa promossa;
 - b) prevedere lo sconto minimo del 10% sulla quota d'iscrizione per i soci di ANUPI TNPEE regolarmente iscritti nell'anno in corso e darne debita informazione su locandine e materiali divulgativi;
 - c) inviare, in allegato alla domanda di richiesta, un programma dettagliato dell'evento, contenente gli obiettivi dell'iniziativa.

Art.8 – CONSEGUENZE DEL PATROCINIO

- 1) I soggetti patrocinati utilizzano il nome e logo associativo attraverso la seguente dicitura: "Con il Patrocinio di ANUPI TNPEE, Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva Italiani".
- 2) L'Associazione in nessun caso e per nessuna ragione potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni presenti nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio.
- 3) L'Associazione si impegna a dare diffusione all'iniziativa per cui sia stato concesso il Patrocinio ai propri Soci e contatti attraverso i mezzi di informazione e diffusione di cui dispone.

Art.9 – EVENTUALE RECESSO

- 1) L'Associazione riserva il diritto di recedere dalla concessione del patrocinio e di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza, in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio, senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.

Art.10 – USO IMPROPRIO DEL LOGO ANUPI TNPEE

In caso di uso improprio e non autorizzato del logo dell'Associazione, ci si riserva il diritto di procedere legalmente, come da normativa in corso.